

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Richiesta ISEE per le prestazioni per il diritto alla studio universitario

di **Laura Mazzola**

 Euroconference

 TeamSystem

Scopri le soluzioni e i servizi 730 di TeamSystem!
Compila il form e ricevi la guida "Decreto Fiscale 2025"
[Scopri di più >](#)



L'**ISEE**, quale acronimo dell'**Indicatore Situazione Economica Equivalente**, è lo strumento di valutazione, attraverso **criteri unificati**, necessario per l'accesso alle **prestazioni sociali erogate** in base alla **situazione economica familiare**.

Tale indicatore differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- prestazioni per il **diritto allo studio universitario** (ISEE-Università);
- prestazioni agevolate di **natura socio-sanitaria**;
- prestazioni agevolate **rivolte a minorenni**, in presenza di genitori non conviventi.

Nell'ipotesi di **richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario** è necessario compilare il modello **MB.2 – "Quadro C – Prestazioni universitarie"** per **ogni studente universitario presente nel nucleo**.

In particolare, l'attestazione ISEE, valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, va richiesta nel caso di:

- **studente residente in Italia**, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, **anche lo studente straniero residente in Italia** titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve **sottoscrivere un'attestazione ISEE**;
- **studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o complementare o temporanea o per apolidia**, poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei **redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia**, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, lo **studente universitario non convivente con i genitori e che non ha i requisiti di autonomia**, non può essere considerato indipendente e

viene **“attratto” nel nucleo della famiglia d’origine**.

Pertanto, in questo caso, l’ISEE-Università deve **integrare le informazioni dello studente con i dati dei componenti del nucleo dei genitori con i relativi redditi e patrimoni**.

Ne consegue che:

- se i 2 **genitori** sono **coniugati o conviventi tra loro** (o in caso di genitore vedovo), occorre indicare nell’ultima riga del quadro C (modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie) il codice fiscale di **uno dei 2 genitori** e gli estremi della **DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) del genitore**. Se non esiste la DSU dei genitori, è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l’“ISEE-Università” non potrà essere rilasciato;
- se i 2 **genitori non** sono **coniugati tra loro né tra loro conviventi**, occorre preliminarmente individuare uno dei 2 genitori come **genitore di riferimento** e riportare nell’ultima riga del Quadro C (modulo MB.2, quadro C - Prestazioni universitarie) il **relativo codice fiscale**. Inoltre, deve indicare gli estremi della **DSU di tale genitore**. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento, è necessario che venga presentata una **DSU da parte di tale genitore**. Occorre inoltre compilare il **Quadro D** riportando i dati del genitore non indicato nell’ultima riga.

Infine, se lo **studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto** (art. 1, [comma 36](#), Legge n. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa **riferimento al nuovo nucleo familiare**, solo se possiede i **requisiti di residenza** e laddove **la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito sia raggiunta**, tenendo conto anche o solo dei **redditi del coniuge o del convivente** di fatto dello studente universitario.

In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i **redditi del coniuge o del convivente di fatto dei 2 anni precedenti**, anche se nei 2 anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.